

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 11 settembre 2026, n. 176

D.G.R. n. 210 del 10/03/2026 Piano di Controllo Regionale Pluriennale 2026-2027. Approvazione della programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, ad oggetto Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

Vista la direttiva, emanata con Delibera G.R. n. 3261 del 28/07/1998, ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali", che dispone in attuazione alla L. regionale. 4 febbraio 1997, n. 7 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93, la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevedono la possibilità, per il dirigente di ciascuna unità organizzativa interna ad una pubblica amministrazione, di assegnare a sé stesso o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della Legge nazionale 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Regolamento regionale del 04/06/2013, n.13;

Visto il Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008, ad oggetto "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

Vista la Delibera G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974, con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'adozione del succitato Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo "MAIA 2.0", con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021, con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Vista la Delibera G.R. 22 luglio 2021, n. 1204, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione "MAIA 2.0", in particolare all'art. 3, commi 3,7,13,15-bis,15-ter,15-quater;

Vista la Delibera G.R. 28 luglio 2021, n. 1289, ad oggetto "Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 –Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento", con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263, del 10 agosto 2021, ad oggetto "Attuazione modello organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", con cui la

Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la Delibera G.R. 04 agosto 2025, n.1154, ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 07 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. <Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0>. Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Aggiornamento Allegato A-bis”;

Visto il D.P.G.R. del 06 agosto 2025, n. 442, con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la Delibera G.R. 22 settembre 2025, n. 1368, ad oggetto *D.G.R. n. 1289/2021, recante “Applicazione art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*. Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. del 24 settembre 2025, n. 516, con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n.1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la Delibera G.R. 29 ottobre 2025, n. 1657, ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, <Modello Organizzativo MAIA 2.0> e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”, con cui al dott. Onofrio Mongelli è stato conferito l’incarico di Direzione della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione per un periodo di tre anni, tenuto conto delle attribuzioni del responsabile del Servizio Veterinario Regionale, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 5 agosto 2022, n. 136;

Vista la Delibera G.R. del 29/04/2026, n. 543, con cui si è provveduto a modificare e aggiornare, rispettivamente, l’allegato B) e l’allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante “Approvazione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Delibera G.R. 26 settembre 2024, n. 1295, ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare dell’incarico di responsabilità equiparata ad elevata qualificazione “Prevenzione e controllo delle malattie degli animali”, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.

Visti

- l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad oggetto “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del D.lgs 30 dicembre 1992, n.502”;
- il DPCM 12 gennaio 2017, del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e s.m.i.;
- la Legge regionale 03 agosto 2006, n. 25, ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- il Regolamento regionale n. 13/2009, ad oggetto “Organizzazione del Dipartimento di prevenzione”;
- il Regolamento regionale n.18/2020 ad oggetto Criteri e standard per la definizione dei Piani triennali

di fabbisogno di personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia, ai sensi della L.R. 25/2006.

VISTI altresì

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, “Relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”, che include la salmonellosi (salmonella zoonotica) nell’elenco delle malattie dell’Allegato II;

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

il Regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e ss.mm.ii., che stabilisce norme e misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonellosi (salmonella zoonotica) da *S. enteritidis* e *S. typhimurium* nel pollame, a livello di produzione primaria;

il Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali atte a garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, “Relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate”, che classifica l’infezione da *Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* e *S. arizonae* tra le malattie di categoria D+E, per le specie *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix*, *Anas spp.*;

il Regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova”;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, “Recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni”;

il Regolamento (CE) 1177/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune norme per l’utilizzo degli antimicrobici e dei vaccini nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati in conformità all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2160/2003 (programmi nazionali di controllo);

il Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, che disciplina [...] l’abbattimento degli animali a fini di spopolamento e operazioni correlate;

il Regolamento (UE) 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che annovera la salmonellosi nell’elenco delle malattie animali e zoonosi che possono fruire di un finanziamento a titolo di Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza;

la Legge 2 giugno 1988, n. 218, “Misure per la lotta contro l’Afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”, per quanto concerne l’indennità corrisposta per i capi abbattuti e per la distruzione di attrezzature, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici non adeguatamente disinfettabili (art. 2, co. 4 e 4-bis);

il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”, che stabilisce regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare a livello di produzione primaria [...], annoverando la salmonellosi e i relativi agenti zoonotici nell’Allegato I, Allegato A “Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza”;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e s.m.i., “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i., “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;

il “Manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione I&R” e s.m.i., Allegato I al Decreto 7 marzo 2023 (GURI n. 113 del 16/05/2023);

il D.M. del 30 maggio 2023, “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, che in linea con il Regolamento (UE) 2016/429, fornisce specifiche indicazioni sulle misure di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli;

la nota del Ministero della Salute Prot. n. 14576-19/05/2025-DGSAF-MDS-P, con allegato il “Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025-2027”;

la Determinazione dirigenziale n. 165 del 28/05/2025 (BURP n. 45 del 05/06/2025), ad oggetto “D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 392/2024. Modifica e sostituzione dell’Allegato A relativamente alla <Profilassi delle malattie delle specie avicole – salmonellosi>. Attuazione del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027 e approvazione della Programmazione regionale attività 2025”;

la nota del Ministero della Salute Prot. n. 15426-26/05/2025- DGSAF-MDS-P, ad oggetto “Protocollo gestione comunicazioni/flusso, dati e misure sanitarie a seguito di positività a salmonelle rilevanti per la salute pubblica - riproduttori.

RICHIAMATI

il “Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025-2027”, che, sostituendo integralmente i

precedenti Piani, definisce modifiche sostanziali atte a intensificare e a rafforzare il sistema di sorveglianza e il contenimento dei sierotipi di *Salmonella spp.* zoonotici, a livello di produzione primaria, negli allevamenti di ovaiole, da riproduzione, da ingrasso e negli incubatoi, nonché a garantire la rapida attivazione di un sistema coordinato di gestione delle comunicazioni, rintracci e flusso dei dati;

la Determinazione dirigenziale n. 165 del 28/05/2025 (BURP n. 45 del 05/06/2025) di [...] attuazione del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027 e approvazione della Programmazione regionale attività 2025.

DATO ATTO che la Regione Puglia con :

Delibera G.R. 10 marzo 2026, n. 210, ad oggetto “Piano di controllo Regionale Pluriennale 2026-2027 in materia di sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti, benessere degli animali e prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ai sensi del Reg. UE 2017/625 ed ulteriori adeguamenti normativi”, al punto 7 del deliberato, ha demandato al Dirigente protempore della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali ed iniziative rivenienti dalla suddetta deliberazione, incluse le eventuali modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla Delibera G.R. 12 dicembre 2017, n. 2194;

D.G.R. 29 marzo 2021, n. 518, Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha attribuito ai Direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali nn. 13/09, 18/20 e del relativo Piano di Controllo Regionale Pluriennale vigente.

RITENUTO NECESSARIO

approvare la “Programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027”, al fine di proseguire la sorveglianza e il contenimento dei sierotipi di *Salmonella spp.* zoonotici, a livello di produzione primaria, negli allevamenti di ovaiole, da riproduzione, da ingrasso e negli incubatoi, nonché a garantire la rapida attivazione di un sistema coordinato di gestione delle comunicazioni, rintracci e flusso dei dati.

Per quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede ad

approvare la “Programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027”.

Verifica ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;

qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti valutazione impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **Di Approvare** la “Programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027”, allegato al presente atto dirigenziale;
2. **Di riferirsi** al “Pianonazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli 2025/2027”, allegato alla precedente D.D. n. 165 del 28/05/2025, per tutto quanto non espressamente riportato al punto 1;
3. **Di demandare** l’applicazione della “Programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027” alle AA.SS.LL. Puglia e all’IZSPB, individuando per entrambi un referente;
4. **Di notificare** il presente Provvedimento alle AA.SS.LL. Puglia, nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell’attuazione di quanto predisposto nella “Programmazione regionale delle attività di prevenzione e controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027”;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n.18;
6. **Di stabilire** che il presente Provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da 17 pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in un unico originale,
 - è redatto in forma integrale;
 - sarà trasmesso per notifica alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell’attuazione di quanto predisposto nella suddetta Programmazione Regionale;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del DPGR n. CIFRA 2, Sistema Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Programmazione Piano Salmonellosi 2026 - 2027+ protocollo rev03092026.pdf - 3138007bd0604439af860485229f792e7067b11efbf55efd3fb412a243bc9f85

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 216/DIR/2026/00206
Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali
Ornella Morese

Firmato digitalmente da:

E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali
Ornella Morese

Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Onofrio Mongelli

**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

Piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli 2025/2027
Programmazione regionale delle attività di prevenzione e
controllo della salmonellosi negli avicoli 2026-2027.

1. Premessa

La Salmonella spp. è l'agente batterico che causa la salmonellosi, una delle più comuni tossinfezioni alimentari in Europa. Esistono più di 2000 sierotipi di questo batterio, che può provocare malattie distinte in forme tifoidee o forme non tifoidee. In quest'ultimo gruppo, particolarmente importanti sono S. enteritidis e S. typhimurium, responsabili delle forme gastroenteriche nell'uomo.

Le infezioni da Salmonella spp. possono colpire sia l'uomo che gli animali, domestici e selvatici.

Dall'analisi dei dati del PNCS 2020-2024 si rileva anche a livello regionale una situazione epidemiologica tendenzialmente stabile e favorevole per quanto concerne la prevalenza dei gruppi positivi ai sierotipi rilevanti per tutte le categorie produttive. Al contrario, vi è evidenza di una tendenza all'aumento della prevalenza dei gruppi positivi per Salmonella spp. in particolare nei tacchini e nei polli da carne.

Alla luce di tali evidenze, nel presente Piano sono state introdotte importanti modifiche volte a rafforzare il sistema dei controlli, nonché intensificare le strategie di contenimento anche rispetto a sierotipi non rilevanti.

In particolare, il nuovo Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli (di seguito PNCS) per il triennio 2025-2027, che va a sostituire il precedente, introduce importanti novità per la gestione e la prevenzione dell'infezione.

Le principali modifiche, che delineano in particolare le strategie di controllo rinforzate per contenere l'incidenza della Salmonella, sono:

- Controllo ambientale obbligatorio in allevamenti di polli e tacchini da carne con positività recidiva per Salmonella spp.;
- Revisione dei criteri per la concessione della deroga per i controlli pre-macellazione dei gruppi di polli da carne;
- Revisione delle modalità di gestione dei gruppi di ovaiole positivi per sierotipi rilevanti in relazione anche ad eventuali altri gruppi presenti in allevamento;
- Obbligo di notifica dell'avvenuto campionamento da parte dell'Autorità Competente all'allevatore e, in caso di soccida, anche al soccidante;
- Obbligo esteso all'autocontrollo di impiego della scheda di campionamento prevista dai controlli ufficiali o l'impiego di sistema alternativo con pari livello di informazione;
- Obbligo per tutti i gruppi positivi per Salmonella spp. sia nel contesto dell'autocontrollo che del controllo ufficiale di identificare il sierotipo di Salmonella oggetto di isolamento.
- Necessità di garantire tempestività nella gestione dei campioni, analisi e comunicazione dei referti analitici relativi agli accertamenti previsti dal PNCS in particolare per specifiche categorie produttive (p.e. galline ovaiole).


**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

Nella seguente tabella si evidenziano i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica :

Sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica	Per i gruppi di riproduttori Gallus gallus	• <i>Salmonella</i> Enteritidis, • <i>Salmonella</i> Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- • <i>Salmonella</i> Infantis • <i>Salmonella</i> Virchow, <i>Salmonella</i> Hadar
	Per i gruppi di ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e ingrasso	• <i>Salmonella</i> Enteritidis • <i>Salmonella</i> Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-

2. Obiettivi

L'obiettivo principale del PNCS è quello di garantire la salute pubblica attraverso il controllo di Salmonella nella produzione primaria.

Lo scopo del presente PNCS è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.

Il PNCS è obbligatorio, su tutto il territorio regionale, per i gruppi degli allevamenti avicoli ordinari delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- riproduttori Gallus gallus;
- ovaiole Gallus gallus;
- polli da carne Gallus gallus;
- tacchini da riproduzione Meleagris gallopavo;
- tacchini da ingrasso Meleagris gallopavo.

Le attività di controllo del PNCS sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica che è pari:

- all'1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne Gallus gallus e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
- al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

3. Descrizione del patrimonio avicolo regionale

Il patrimonio avicolo pugliese è costituito prevalentemente da allevamenti delle specie di *Gallus gallus* con circa l' 80%. Gli allevamenti di *Gallus gallus* sono quelli più rappresentati sul territorio pugliese, per un totale di 537 gruppi. Su un totale di 391 allevamenti di *Gallus gallus* attivi, un n.184 è costituito da allevamenti di ovaiole dediti alla produzione di uova da consumo, n.196 da allevamenti di pollame da carne e un numero più esiguo n. 6 da allevamenti da riproduzione e n.3 da allevamenti svezzatori. La Provincia di Foggia è quella che detiene il maggior numero di allevamenti.



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

SPECIE	NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO GRUPPI	NUMERO CAPI
GALLUS GALLUS			
COLLEZIONE FAUNISTICA - DIVERSA DA GIARDINO ZOOLOGICO	2	0	0
POLLAME DA CARNE	196	278	4.772.016
PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO	184	251	1.280.803
RIPRODUTTORI	6	6	75.106
SVEZZAMENTO	3	2	44.730

Per quanto riguarda i riproduttori, gli allevamenti si trovano prevalentemente nella Provincia di Foggia, mentre gli allevamenti di ovaiole sono distribuiti in tutte le Province pugliesi, con il maggior numero nella Provincia di Lecce, seguono le Province di Bari, Foggia, Brindisi, Barletta-Andria-Trani e Taranto. Gli allevamenti da carne si trovano principalmente in Provincia di Foggia.

Ad oggi, in riferimento alle diverse tipologie di allevamento ammesse per le galline ovaiole, il sistema a terra, è quello attualmente più diffuso in Regione Puglia, con 88 gruppi per tale tipologia. Seguono gruppi in gabbia e all'aperto, rispettivamente con 50 e 66. Il modello biologico con 9 gruppi, invece è applicato nelle sole Province di Foggia, Lecce e Bari.

3. Controllo veterinario sistematico e programmazione

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente controlli in tutti gli allevamenti oggetto di PNCS, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano stesso ai sensi dell'art. 3.2 (c) - Regolamento (CE) N. 2160/2003. Le ispezioni e le visite sono finalizzate ad accertare l'applicazione corretta del PNCS, in particolare modalità e frequenza dei campionamenti in autocontrollo, storia dell'allevamento in termini di esiti analitici ottenuti nel contesto del PNCS, verifica della congruenza dei rapporti di prova rilasciati dai laboratori rispetto a quanto previsto dal PdAA, tempi intercorsi tra prelievo, inizio analisi e comunicazione dell'esito, gestione di eventuali positività.

Le verifiche comprendono inoltre:

- Controllo dei dati anagrafici e delle registrazioni in BDN.
- Controllo in SISalm (www.vetinfo.it) della corretta e complete registrazione dei campioni ufficiali e di quelli in autocontrollo nei tempi stabiliti.
- Verifica della presenza del PdAA e congruenza dello stesso rispetto all'esito della visita ispettiva.

La frequenza delle ispezioni è almeno annuale per le aziende autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari.

Per le altre tipologie aziendali la frequenza è modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio, ovvero può essere effettuata con frequenza inferiore o superiore all'anno a discrezione del SV.

Per la valutazione del rischio, il SV considera parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli presenti in azienda, pregresse non conformità, riscontro reiterato di Salmonella in cicli successivi, anche riferibili a sierotipi non rilevanti, andamenti discordanti tra i risultati dei


**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

controlli effettuati in autocontrollo e quelli in regime di controllo ufficiale ed altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC locale.

Il SV elabora un verbale relativamente alle visite effettuate in cui sono indicati gli obiettivi, i risultati del controllo, se del caso, le azioni, con tempistiche, che l'OSA deve adottare ed eventuali sanzioni.

Una copia del verbale redatto è consegnata all'OSA.

Per favorire la tracciabilità delle verifiche sull'attuazione dei PNCS, il SV inserisce tale relazione in SISalm. Per ogni gruppo riscontrato positivo a qualsiasi Salmonella, sia da campionamento ufficiale e sia da autocontrollo, i laboratori che hanno effettuato la sierotipizzazione devono inviare al Centro di riferimento Nazionale per l'Antibioticoresistenza almeno un isolato per ciascun sierotipo di Salmonella riscontrato.

Il campionamento ufficiale è effettuato almeno due volte l'anno dal SV in tutti gli incubatoi presenti sul territorio di competenza. Occorre programmare il campionamento in periodi di maggiore attività dell'incubatoio.

Il campionamento ufficiale programmato, previsto dal piano, è effettuato, indicando motivo del campionamento "routinario", in tutti i gruppi di riproduttori (almeno 2 volte), in un gruppo per anno per allevamento di ovaiole (capacità strutturale uguale o superiore a 1000 capi), in un gruppo all'anno, entro 3 settimane dalla data di macellazione, sul 10 % degli allevamenti di polli da carne (capacità strutturale uguale o superiore a 5000 capi) e in un gruppo all'anno negli allevamenti di tacchini da ingrasso, secondo la programmazione riportata nella tabella seguente riferita ai dati presenti in BDN avicoli. Per i controlli non programmati occorre indicare il motivo del campionamento "Altri".

Il SV deve attenersi rigorosamente alla corretta terminologia e alle corrette modalità di indicazione del motivo di campionamento (routinario (programmato) – altri).

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO		
Tipologia avicoli	Routinario (programmato)	Altri
Riproduttori <i>Gallus gallus</i>	In tutti i gruppi in deposizione almeno 2 volte durante il loro ciclo produttivo: - all'inizio del periodo di produzione - verso la fine del ciclo produttivo	- Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC - Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per Salmonelle rilevanti - Controllo in allevamento in caso di positività per Salmonelle rilevanti in incubatoio, sia in autocontrollo, che a seguito di controllo ufficiale
Ovaiole 88 allevamenti di cui 26 BA, 8 BR, 7 BT, 23 LE, 4 TA e 20 FG	In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi. Il campionamento è effettuato nel gruppo più vicino alla fine del ciclo produttivo	- Controllo nei gruppi di 24 +/- 2 settimane di età ospitati in capannoni in cui era stata isolata precedentemente S. Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) - Controllo in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui alla Direttiva 2003/99/CE, art. 8, e nei casi in cui l'AC lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento definito dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, Allegato II- D 4b definito dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, Allegato II- D 4b - Controllo in tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate Salmonelle rilevanti in un gruppo - Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC - Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica)

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE
Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

Polli da carne 195 allevamenti di cui 2 BA e 193 FG	Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN uguale o superiore a 5000 polli, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)	• Controllo per richiesta deroga da parte del responsabile dell'allevamento • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi
Tacchini da ingrasso	Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN uguale o superiore a 500 animali, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)	• Nei casi ritenuti appropriati dalla AC Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi

4. GESTIONE E TEMPISTICA DELLE REGISTRAZIONI DEI CAMPIONAMENTI IN SISALM

I Servizi Veterinari sono tenuti a inserire, sia nella scheda di accompagnamento campioni (PNCS) che nel relativo sistema informativo, un campione (pool) per ogni gruppo controllato, assicurando la registrazione del singolo esito trasmesso dal laboratorio ufficiale competente nel rispetto delle seguenti tempistiche stabilite:

Riscontro positività rilevanti: entro 7 giorni dalla data dell'esito

Riscontro esiti negativi (assenza di Salmonella spp.): entro 15 gg dalla data dell'esito

Riscontro positività salmonelle non rilevanti: entro 15 gg dalla data dell'esito

In ogni caso le registrazioni in SISalm devono essere completate entro la data fissata dalla DGSA per le rendicontazioni annuali delle attività inerenti al PNCS.

La registrazione in SISalm delle positività riscontrate in autocontrollo, non sostituisce le comunicazioni al SV.

La registrazione degli esiti positivi in SISalm è prevista con indicazione del sierotipo, sia per sierotipi rilevanti sia per quelli non rilevanti.

I risultati degli esami devono essere fruibili per tutte le comunicazioni previste.

Le verifiche delle registrazioni nei SI rientrano nelle procedure di certificazione degli adempimenti informativi, dovuti dalle Regioni al Ministero della Salute, da parte del Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

5. GESTIONE COMUNICAZIONI/FLUSSO DATI E MISURE SANITARIE A SEGUITO DI POSITIVITA' A SALMONELLE RILEVANTI PER LA SALUTE PUBBLICA IN INCUBATOIO/ALLEVAMENTO DI RIPRODUTTORI

Il Ministero della Salute con la nota prot. n. 15426-26/05/2025-DGSAF-MDS-P ha trasmesso un protocollo con lo scopo di definire ruolo e compiti delle AC a seguito di evidenze di positività a sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica, siano esse a seguito di autocontrollo che controllo ufficiale, in incubatoio o allevamento di riproduttori, così come definiti nel PNCS, che rappresentano punti nevralgici per la diffusione del patogeno verso gli allevamenti a valle (galline ovaiole, polli e tacchini da carne). L'evidenza della positività in un allevamento di riproduttori e/o in un incubatoio esita spesso in un impatto estremamente elevato con il coinvolgimento di diverse aree geografiche e numerosi allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti; si rende quindi necessaria la rapida attivazione di un sistema coordinato di gestione delle comunicazioni, rintracci, flusso dei dati e misure sanitarie ai fini del contenimento dell'impatto sanitario ed economico.

Il protocollo definisce che il coordinamento del sistema operativo sia di competenza della AC regionale/provinciale in cui è collocata l'azienda ove è stata identificata la positività, la quale, avvalendosi del supporto tecnico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, ove presente, opera in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, Ufficio 3 DGSA(AC centrale - Ministero) e il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (CRNS c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie). Di seguito sono elencate le attività in carico alle diverse figure coinvolte nel sistema operativo di gestione delle positività.

- **La AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento:**
 - Fatto salvo quanto già previsto dal Piano nazionale delle salmonellosi e in capo agli operatori, ai laboratori e alle ACL (registrazioni in SIS, in SIMAN), informa senza indugi della positività a salmonelle rilevanti l'AC centrale e il CRNS;
 - Coordina le azioni sanitarie sul territorio di competenza;
 - In collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, raccoglie i dati di trace-back (nel caso di positività rilevata in incubatoio) e trace-forward (in caso di positività rilevata in incubatoio e/o allevamento);
 - Trasferisce alle AC regionali/provinciali i dati relativi alle indagini di trace-back e trace-forward finalizzate ad identificare gli stabilimenti a rischio e contestualmente comunica i controlli da effettuare sugli stabilimenti oggetto di rintraccio definiti in accordo al Piano nazionale delle salmonellosi e sulla base delle indicazioni del MdS e del CRNS;
 - Raccoglie, con il supporto del Ministero e del CRNS, i dati relativi alle azioni intraprese dalle AC regionali/provinciali ed i dati relativi alle risultanze analitiche conseguenti agli eventuali campionamenti straordinari effettuati;
 - Trasferisce i dati raccolti al Ministero e al CRNS.
- **La AC regionale/provinciale destinataria delle informazioni di trace-back/trace-forward (da applicarsi anche da parte della AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento):**
 - Informa, ove coinvolte, le ACL del territorio di competenza e trasferisce i controlli sanitari definiti dall'AC regionale/provinciale che ha il ruolo di coordinamento;
 - Coordina le azioni sanitarie di spettanza della/e ACL del territorio di competenza;
 - In collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, raccoglie i dati relativi alle azioni intraprese dalle ACL ed i dati relativi alle risultanze analitiche

DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE
Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

conseguenti agli eventuali campionamenti straordinari effettuati sia presso gli allevamenti che presso le altre fasi della produzione;

- Trasferisce i dati raccolti ad AC con ruolo di coordinamento e per conoscenza a Ministero e CRNS;
- Sollecita il rapido aggiornamento/verifica dei sistemi informativi Sisalm e Siman da parte delle ACL.

- **Il Ministero della Salute, Ufficio 3 DGSA:**

- Fornisce supporto alle AC con ruolo di coordinamento;
- Diffonde, se del caso, attraverso mail/note, le misure sanitarie di controllo concordate con il CRNS e la AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento;
- Informa eventuali altri uffici del Ministero.

- **Il CRNS:**

- Supporta AC con ruolo di coordinamento e Ministero della Salute;
- Informa, se del caso, i laboratori degli IIZZSS;
- Supporta i laboratori degli IIZZSS nella tipizzazione/caratterizzazione degli isolati;
- Supporta le AC nella valutazione degli esiti analitici rilasciati dai laboratori ufficiali e privati;
- Condivide con ISS (Enter-Net) i dati relativi alle caratteristiche fenotipiche e genomiche del ceppo di Salmonella isolato presso l'incubatoio/allevamento al fine di permettere la rapida individuazione di isolati clinici con le medesime caratteristiche;
- Produce report indirizzati a Ministero e AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento e alle altre AC regionali/provinciali eventualmente coinvolte, relativi alle risultanze analitiche dei ceppi isolati/conferiti da altri laboratori nell'ambito dell'indagine.

- **I laboratori ufficiali e privati cui vengono conferiti campioni:**

- Gestiscono i campioni coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli e normativa vigente;
- Nel caso di impedimenti ad effettuare la sierotipizzazione degli isolati e/o la discriminazione dei ceppi vaccinali dai ceppi di campo e/o in caso di dubbi o difficoltà analitiche, contattano senza indugi il CRNS;
- Rilasciano e comunicano gli esiti delle analisi alla ACL competente per territorio non appena disponibili;
- Trasmettono tempestivamente gli isolati al CRNS per successive caratterizzazioni e/o trasmettono al CRNS previ accordi, le sequenze ottenute attraverso analisi WGS.



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato

